

CONTRATTO DI ACCOLLO

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ tra i signori:

1) **SINDONI ROBERTO VINCENZO** nato a Maracay il 15.07.1962, c.f. SND RRT 62L15 Z614F e residente a Capo d'Orlando in via V. Veneto,0+ di seguito indicato come "accollante";

2) **SERGIO LEGGIO ALDO**, nato a Capo d'Orlando il 10/01/1958, c.f. SRG LDA 58A10 B666T, ed ivi residente in Via Consolare Antica, n. 656, nella qualità di vicesindaco del **Comune di Capo d'Orlando**, all'uopo autorizzato giusta delibera di G.M. n. _____ del _____.

PREMESSO

- che con sentenza n. 894/2007 del 07.03.2007, depositata il 28.05.2007, il T.A.R. di Catania, II sezione, accogliendo i ricorsi iscritti ai nn. 637/2000, 137/2000 e 3297/2000 e successivamente riuniti, proposti da **Omnitel Pronto Italia s.p.a.**, ha condannato il Comune di Capo d'Orlando al risarcimento del danno "*nella misura risultante dalle voci di danno emergente documentate da parte ricorrente per spese di locazione dell'area su cui installare il sito, spese di progettazione, realizzazione e messa in opera della Stazione Radio Base, spese generali documentate*", oltre al lucro cessante da risarcire in via equitativa "*per il mancato guadagno per traffico telefonico nella misura di 500,00 euro giornaliera*", oltre interessi nella misura legale, a decorrere dalla data di demolizione della stazione radio base fino al soddisfo effettivo;

- che avverso la predetta sentenza il Comune di Capo d'Orlando ha proposto appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia ed il relativo giudizio (1262/07 R.G.) è ancora pendente;

- che con atto del 15 marzo 2008 la Vodafone Omnitel N.V. invitava e diffidava il Comune di Capo d'Orlando a dare esecuzione alla sentenza n. 894/2007 del T.A.R. di Catania, con la conseguente corresponsione all'istante della somma di € 1.376.333,622, a titolo di risarcimento danni ed interessi;

- che, con ordinanza n. 497 del 2008 del 04/06/2008, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia respingeva l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dal Comune di Capo d'Orlando;

- che, da ultimo, in data 19/02/2009 la causa è stata introitata a sentenza per la decisione sul merito.

Atteso che

Il contratto di accollo cd. interno - risolvendosi nell'assunzione di un'obbligazione mediante una convenzione dotata di efficacia circoscritta alle parti, alla quale il creditore rimane estraneo – risulta dalla volontà dei contraenti, i quali nell'esercizio dell'autonomia negoziale ben possono convenire

l'accollo di un debito non ancora accertato nel "quantum" o di un debito futuro (Cass, Civ. 24.02.1982 n. 1180).

Cio' premesso

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1- consenso Roberto Vincenzo **SINDONI**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1273° c.c., si accolla e fa proprio il debito del Comune di Capo d'Orlando nei confronti di Omnitel Pronto Italia s.p.a., quale risultante dalla richiamata sentenza n. 894/2007 o il diverso, eventuale, debito quale risulterà a seguito della definizione del giudizio con sentenza irrevocabile.

Aldo Sergio Leggio, nella predetta qualità, accetta.

Art.2- natura dell'accollo Se non vi è liberazione del debitore Comune di Capo d'Orlando e, pertanto, questi rimanga obbligato in solido col terzo Sindoni Roberto Vincenzo, quest'ultimo – integrandosi l'ipotesi di mancato pagamento diretto - si obbliga a tenere indenne il Comune di Capo d'Orlando di quanto sarà costretto a pagare alla società creditrice per la causale *ut supra*, impegnandosi a rimborsare quanto sarà versato dall'accollato per l'estinzione del debito, in 5 rate di pari importo, entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere da quello nel corso del quale il debitore richiederà il rimborso con raccomandata a/r .

Art. 3 - Precisazioni L'accollante dichiara di ben conoscere gli atti del giudizio pendente tra il Comune di Capo d'Orlando ed Omnitel Pronto Italia s.p.a.; dichiara, altresì, che con la sottoscrizione del presente atto di accollo, egli assumerà su di sé, in solido con il Comune di Capo d'Orlando, salvo che non intervenga la liberazione del debitore da parte della società creditrice, il debito e i relativi accessori che deriveranno dalla sentenza che concluderà i giudizi riuniti di cui sopra, obbligandosi - in caso di mancato pagamento diretto - al rimborso dell'importo versato dall'accollato con le modalità di cui all'art. 2 del presente atto.

L'accollante precisa, inoltre, di impegnarsi anche per l'adempimento di obbligazioni derivanti da sentenze non ancora definitive, purché esecutive.

(Roberto Vincenzo Sindoni)

(Aldo Sergio Leggio n.q.)

(Firma autenticata)

(Firma autenticata)